

18/130/CR6b/C4

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Roma, 18 ottobre 2018

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

PROPOSTE DI MODIFICA

Premessa

Lo scorso 10 settembre si è conclusa la consultazione pubblica avviata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti sul Codice dei contratti (DLgs. 50/2016) propedeutica ad una proposta di riforma da presentare nel prossimo autunno.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha predisposto, con l’ausilio di Itaca e, con il coinvolgimento dei soggetti aggregatori regionali e del GdL osservatori appalti, un documento contenente proposte di modifica ed osservazioni al Codice, finalizzate a semplificare le procedure ed eliminare le criticità rilevate nel primo periodo di applicazione del Codice e che impediscono, sul piano pratico, il corretto operato delle stazioni appaltanti. Nel testo a fronte di seguito riportato sono elencate le proposte emendative e le relative motivazioni.

Art.3 - Definizioni	
Comma 1 lettere ggggg dodicies) – proposta modifica <i><< unicità del luogo di pubblicazione>> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente codice, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza, così come modificato del decreto legislativo 26 marzo 2016 n.9, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.</i>	MOTIVAZIONE Si propone di introdurre, al comma 1 dell’art. 3 del codice, una nuova lettera ggggg dodicies, che contenga la definizione del principio generale di “unicità del luogo di pubblicazione”. Tale definizione è volta a semplificare le attività di pubblicazione delle amministrazioni, con riferimento ai dati da comunicare alle piattaforme telematiche di e-procurement nella gestione delle procedure di scelta del contraente. Il suddetto principio è, peraltro, già richiamato nell’attuale comma 4bis dell’art.29 ma non ha - a differenza del principio di univocità dell’invio - una corrispondenza nelle definizioni. E’, altresì, utile per indicare gli estremi dell’atto da pubblicare ai sensi del 2 comma dell’art. 29 come modificato (CFR art. 29 comma 2).

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Art.21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori	
Comma 3 – proposta modifica <i>Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato ai sensi all’art. 35 del presente codice, sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.</i>	MOTIVAZIONE La precisazione è necessaria per chiarire che la soglia di 100.000 euro è calcolata in base al valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35.
Comma 6 - Proposta emendativa 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro calcolato in base all’art 35 del presente codice. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.	MOTIVAZIONE La proposta emendativa è volta a <u>semplificare l’attività e ridurre gli oneri informativi</u> a carico delle amministrazioni eliminando l’obbligo della trasmissione al “Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori” dell’elenco degli acquisti oltre il milione di euro previsti dal programma biennale di ogni singola amministrazione. Infatti, tale adempimento si configura come oneroso e sostanzialmente inutile poiché: a) produce un’informazione parziale e approssimata: - parziale, in quanto gli acquisti oltre il milione di euro rappresentano solo una fetta non significativa della spesa pubblica, sia con riferimento al volume del fabbisogno e sia con riferimento al numero di stazioni appaltanti coinvolte; - approssimata, perché non vi è alcuna certezza che gli acquisti di importo superiore al milione di euro per servizi e forniture possano essere effettivamente ricompresi nel programma biennale poiché, la comunicazione dell’elenco dovrebbe avvenire temporalmente, nel mese di ottobre, quando ancora la programmazione è in fase iniziale e non vi è

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	certezza delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'amministrazione; b) i soggetti aggregatori, per effettuare più adeguate ed attendibili proiezioni per la loro pianificazione, possono avere accesso a tutte le informazioni per gli acquisti oltre i 40mila €, relative alla seconda annualità del vigente programma biennale di ogni singola amministrazione, mediante l'accesso alla piattaforma del MIT. Inoltre, mediante la consultazione della piattaforma del Ministero possono altresì venire a conoscenza anche dei flussi di acquisto (cig richiesti) monitorati da Anac.
--	---

Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi	
Comma 2 - Proposta emendativa <i>Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano o valutano prioritariamente l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui articoli 152, 153, 154, 155 e 156. L'amministrazione, in caso di mancato ricorso alla procedura di cui sopra, deve darne motivazione. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.</i>	MOTIVAZIONE La proposta emendativa è volta a semplificare le procedure di affidamento della progettazione a professionalità esterne, riducendo i tempi di preparazione delle offerte e di selezione. Tale proposta muove dalla considerazione che, nei casi ordinari, si ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi fra i criteri di selezione possono essere valorizzati gli aspetti rilevanti per l'Amministrazione. La possibilità motivata di non ricorrere alla procedura del concorso di progettazione, consentirebbe un'accelerazione dell'avvio delle opere urgenti già oggetto di finanziamento ma ora bloccate. Consentirebbe, altresì, un'accelerazione delle procedure di spesa pubblica con il soddisfacimento in tempi più celeri della realizzazione delle opere.
Comma 3 - Proposta emendativa <i>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, tenendo conto dei principi di proporzionalità, della complessità e della rilevanza socio-economica delle opere da progettare e delle risorse da stanziare per</i>	MOTIVAZIONE La prima modifica si rende necessaria per coordinare l'intervento regolatorio con la previsione di cui al successivo comma 3 bis del medesimo articolo, nonché per individuare i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento decisionale. La seconda proposta emendativa, invece, è volta a chiarire la formulazione della norma. Infatti, per come attualmente enunciata, per qualsiasi tipo di opera - sia che si tratti della rotonda stradale che di una nuova autostrada - sono previsti gli stessi adempimenti nei tre livelli progettuali. Si rende,

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

ogni livello di progettazione. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.	pertanto, opportuno inserire il riferimento ai principi di proporzionalità e economicità dell'azione amministrativa e di complessità e rilevanza socio-economica dell'opera, al fine di evitare che le attività progettuali costino di più delle opere stesse o si impieghi più tempo per progettare che per realizzare l'opera. Il DM previsto dovrà tener conto dei predetti principi.
Comma 3 bis - Proposta emendativa Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.	MOTIVAZIONE La proposta mira ad estendere la progettazione semplificata anche alle manutenzioni straordinarie. Tale modifica consentirebbe la più celere realizzazione di opere afferenti: il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici; la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (si veda art. 3 comma 1 lett. a) e b) DPR 380/2001). La modifica proposta è tesa a snellire l'attività di progettazione di tutti quegli interventi sul patrimonio immobiliare esistente delle Amministrazioni quali edifici pubblici, scuole, ecc. e infrastrutturali quali strade, ponti, ecc..

Art. 26 - Verifica preventiva della progettazione	
Comma 1 - Proposta emendativa La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori e nel caso di affidamento di servizi progettazione di cui all'art 157, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali posti a base di gara ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.	MOTIVAZIONE L'attuale formulazione del comma in esame non esplicita in modo chiaro quale livello di progettazione debba essere oggetto di verifica da parte della stazione appaltante. L'emendamento ha l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, prevedendo che: per gli appalti di lavori solo il progetto posto a base di gara (definitivo o esecutivo) debba essere verificato dalla Stazione appaltante, ed inoltre intende chiarire che, anche nel caso di affidamento di servizi di progettazione occorre procedere alla verifica del livello di progettazione posto a base di gara.
Comma 5 bis - Proposta emendativa Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti	MOTIVAZIONE È stato rilevato un vuoto legislativo in merito alla posizione dei verificatori interni all'amministrazione con particolare riferimento alla polizza assicurativa necessaria allo svolgimento della predetta attività. Pertanto, è opportuno introdurre un comma 5 bis all'articolo in esame, il quale preveda

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

<i>incaricati alla verifica della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</i>	che in caso di verifica della progettazione affidata a dipendenti interni la polizza sia a carico dell'amministrazione di appartenenza, così come avviene per l'attività di progettazione di cui all'art 24 comma 4
--	---

Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza	
Comma 1 - Proposta emendativa <i>I programmi di cui al comma 7 art.21 con i relativi estremi di approvazione, nonché tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi cinque due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due cinque giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto</i>	MOTIVAZIONE L'applicazione dell'articolo in commento ha aumentato il carico degli oneri delle S.A, provocando un rallentando delle procedure. Al contempo, i benefici di maggiore trasparenza e pubblicità sono talmente elevati che le esigenze di celerità, speditezza e semplificazione devono necessariamente essere contemperati con l'applicazione dei predetti principi. Ciò posto, al fine di semplificare gli obblighi informativi delle amministrazioni, si propongono le suddette modifiche. In particolare: a) l'eliminazione della parola “<i>Tutti</i>” dal primo comma è necessaria in quanto la delibera 1310/16 ANAC prevede già un elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/13. Si rileva inoltre che, il MIT ha già predisposto un elenco degli atti da pubblicare coordinato con la citata delibera ANAC. Appare opportuno quindi, procedere ad una elencazione puntuale degli atti da pubblicare ed a tal fine è stato predisposto il comma 2 bis, il quale prevede l'adozione di un DM del MIT volto ad individuare gli atti da pubblicare, i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati richiesti, al fine di garantire l'effettivo adempimento di pubblicazione. b) è utile inserire nella formulazione del primo comma il riferimento ai “programmi di cui al comma 7 art.21 con i relativi estremi di approvazione”, per chiarire che non è richiesta trasmissione di alcun ulteriore atto relativo alla programmazione oltre ai programmi ed agli estremi della loro approvazione. c) è necessario, uniformare il termine per l'impugnativa di cui all'art. 29 con il termine di comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 per semplificare le attività delle Stazioni appaltanti. Pertanto, il termine congruo da indicare sia nell'art. 29 comma 1 che nell'art. 76 comma 5 è quello di 5 giorni. d) si propone di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei “<i>resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le</i>

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicate le tabelle riassuntive di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012 pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.	modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,” poiché non è chiaro il contenuto di tali resoconti ed inoltre, le informazioni sulla gestione finanziaria si possono considerare già incluse negli elenchi ex L.190/2012 evitando così un ulteriore obbligo di pubblicità
Comma 2 - Proposta emendativa: <i>Gli estremi degli atti di cui al comma 1, ivi compresa l'indicazione del luogo di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement ad essi interconnessi tramite cooperazione applicativa.</i>	MOTIVAZIONE La proposta emendativa è volta a semplificare l'attività delle stazioni appaltanti in ordine agli adempimenti informativi e di trasparenza di cui al comma 2 dell'art. 29, mantenendo la previsione di una piattaforma nazionale unica di riferimento. In tal modo si evita anche una ricerca diffusa e gravosa da parte degli utenti nella ricerca degli atti, di cui al comma 1, sui singoli profili di committenza. Pertanto, l'esistenza di una piattaforma nazionale unica si rivela particolarmente utile ai fini di una pubblicità e trasparenza realmente efficace in quanto agevola l'accesso alle informazioni agli operatori economici interessati favorendo una maggiore concorrenza e controllo. Proprio in tale ottica la Commissione Europea, ha <i>“caldamente raccomandato”</i> agli Stati membri l'“<i>istituzione di registri dei contratti accessibili al pubblico, per una maggiore trasparenza in merito agli appalti aggiudicati e alle loro modifiche</i>” (CF COM(2017) 572R del 3.10.2017 pag. 12 secondo capoverso). Nella prospettiva di una necessaria semplificazione e di alleggerimento degli oneri a carico delle S.A., è opportuno però eliminare l'obbligo della doppia pubblicazione (piattaforma ANAC e MIT) poiché risulta inutile e gravosa. Si propone, quindi, di mantenere gli obblighi di pubblicazione di tali atti solo su una tra le due piattaforme, oltre a quella sul profilo del committente di cui al comma 1. Si evidenzia che l'interconnessione fra profilo del committente e piattaforma MIT, sistemi informatizzati regionali e piattaforme di e-procurement, consentirà in prospettiva ed una volta entrato a pieno regime, di assolvere in modo congiunto ed automatico ai due distinti obblighi del comma 1 e del comma 2 dell'art. 29.

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	Quanto alla scelta della piattaforma unica, si suggerisce di mantenere l’obbligo di pubblicazione sulla piattaforma MIT in quanto la stessa risulta ad oggi già attiva e funzionante (anche nell’ottica di contenimento di spesa, evitando la realizzazione di una nuova diversa piattaforma). L’Anac, in virtù del principio dell’unicità del dato, potrebbe acquisire gli atti secondo le modalità del successivo comma 4 bis dell’art.29. Il termine “<i>estremi</i>” degli atti limita l’obbligo di pubblicazione alla sola indicazione della URL del luogo di prima pubblicazione dell’atto, velocizzando la procedura di cui al comma 2 (cfr. alla proposta emendativa cui all’art. 3- definizione di unicità del luogo di pubblicazione). Da ultimo e sempre nell’ottica di semplificazione delle modifiche al codice degli appalti risulta necessario espungere dal comma in esame il riferimento all’art.53 in quanto non confacente alla nuova formulazione che si sottopone a modificazione.
Comma 2 bis - Proposta emendativa <i>Con DM del Ministero delle Infrastrutture e trasporti da adottare, sentite ANAC e la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, sono definiti: l’elenco degli atti di cui al comma 1, gli estremi degli atti di cui al comma 2 del presente articolo, tenendo conto degli obblighi di cui al D.lgs 33/13 e ss. m.di., nonché le modalità di individuazione del responsabile della pubblicazione degli atti.</i>	MOTIVAZIONE L’intervento regolatorio tramite decreto MIT è motivato dalla necessità di risolvere l’incertezza sulle modalità e sulle regole per la pubblicazione: dall’elenco puntuale degli atti (comma 1 e 2), alla corretta indicazione degli estremi di pubblicazione degli atti (comma 2), alla necessità di fornire indicazioni sul processo e l’assolvimento degli obblighi, ed al suo responsabile. Il decreto dovrà, più in generale, definire gli <i>standard</i> di realizzazione e di gestione e manutenzione del profilo del committente in modo da evitare all’utente difficoltà di consultazione determinate dall’etereogeneità delle scelte di impostazione “editoriale” dei singoli. Si rende necessario coordinare il comma 2 bis con le funzioni del RUP di cui all’art. 31 comma 4 (CFR proposta art. 31 comma 4 lett. <i>i bis</i>) per attribuirgli l’attività di vigilanza sulla pubblicazione. Relativamente allo specifico elenco degli atti di cui al comma 1 sarà necessario, infine, dettare delle disposizioni per il periodo transitorio prevedendo la pubblicazione dei soli atti di cui al D.lgs 33/13 (CFR. art. 216 comma 28).

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Art. 31 - Responsabile Unico Del Procedimento - RUP	OSSERVAZIONI AL COMMA 1 L’attuazione della disposizione di cui al presente comma, soprattutto in merito ai requisiti richiesti per il RUP, appare di difficile applicazione soprattutto nelle piccole amministrazioni. Pertanto, è opportuno prevedere un’apposita norma contenente i requisiti minimi del RUP e valutare la possibilità di eliminare “l’obbligatorietà” dell’ufficio.
Comma 4 - lettera i bis - Proposta emendativa: <i>Let. i bis) “Il RUP vigila e garantisce l’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice”</i>	MOTIVAZIONE Si ritiene utile inserire al comma 4 la lettera “i bis” in riferimento ai compiti del RUP anche con riferimento agli obblighi di cui all’art 29 comma 1 e 2 ed agli ulteriori obblighi di trasmissione delle informazioni per garantire maggiore efficienza al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza individuando nel RUP il soggetto “referente” o “responsabile”, relativamente alla procedura di gara a suo carico.
Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.	
Comma 7 - Proposta emendativa <i>L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80, possono procedere alla stipula del contratto, prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l’incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto.</i>	MOTIVAZIONE Introdurre al comma 7 l’emendamento proposto, consente alle S.A. di procedere alla stipula del contratto anche quando, pur avendo tempestivamente avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, non siano state acquisite le necessarie certificazioni nel termine di 30 giorni dall’inoltro delle richieste alle competenti autorità. Nel contratto oggetto di affidamento l’amministrazione dovrà inserire una condizione risolutiva che opererà nel caso di mancata verifica dei requisiti prevedendo, in tal caso, l’incameramento della garanzia definitiva o l’applicazione di una penale laddove la garanzia non sia stata richiesta. L’amministrazione provvederà al pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute in analogia con quanto previsto dalla normativa antimafia.
Art. 36 - Contratti sotto soglia	
Comma 6 ter - Proposta emendativa:	MOTIVAZIONE

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

6. ter <i>Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.</i>	Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 <i>ter</i> finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.
6-bis. <i>Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.</i>	MOTIVAZIONE Con tale modifica si semplificano gli approvvigionamenti fino a 40mila euro.
Comma 9 - Proposta emendativa: <i>9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. Gli avvisi relativi ai contratti affidati con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono pubblicati sul sito individuato dall'articolo 29, comma 1 e 2.</i>	MOTIVAZIONE L'integrazione normativa proposta è volta a precisare la disciplina della pubblicazione degli avvisi, sia con riferimento ai lavori di importo inferiore a un milione di euro e sia ai servizi e forniture sotto soglia affidati con le procedure diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b), e c). La disciplina della pubblicazione, per questo tipo di affidamenti è prevista unicamente dalle norme transitorie e precisamente all'art. 216, comma 9, dove si prevede la pubblicazione sul profilo di committente. Si propone, pertanto, di esplicitare che per siffatti affidamenti la pubblicazione degli avvisi (per le indagini di mercato e per gli esiti di gara) debbano essere pubblicati ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 2.
Art. 37 - Aggregazione centralizzazione delle committenze.	
Comma 1 - Proposta emendativa:	MOTIVAZIONE

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente: all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 a) all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; b) all'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori e alla gestione dell'esecuzione della relativa prestazione. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.	Al fine di non pregiudicare l'attività di aggregazione e centralizzazione della spesa svolta da Consip e dai soggetti aggregatori attraverso la messa a disposizione di strumenti di acquisto come definiti dall'art. 3 lett. cccc) ed implementare le politiche di riduzione della spesa, è opportuno precisare al primo comma che, per l'utilizzazione e la gestione dell'esecuzione delle prestazioni acquisite attraverso ordini a valere sugli strumenti di acquisto (accordi quadro senza rilancio e convenzioni) non è necessaria la qualificazione.
---	--

Art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.	
Comma 1 - Proposta emendativa: 1 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile	MOTIVAZIONE Il sistema di qualificazione previsto dal codice, ad oggi non ha ancora, avuto concreta attuazione, poiché non è stato adottato il DPCM di cui al comma 2 del medesimo articolo. Già in sede di analisi della proposta del DPCM erano stati sollevati dubbi e perplessità sull'attuazione della disposizione in oggetto. Al fine di dare concreta attuazione al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti che consentirebbe una maggiore professionalizzazione delle amministrazioni e comporterebbe quindi una maggiore efficienza della spesa pubblica, è opportuno procedere alla suddette modifica. In particolare, è necessario eliminare al primo comma il riferimento ai soggetti aggregatori <i>regionali</i>, per consentire a tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, di poter ottenere la qualificazione di diritto. Ciò in quanto la

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	disposizione appare in contrasto con la normativa specifica dettata per i soggetti aggregatori dal D.lgs. 66/14, che riconosce anche ai soggetti aggregatori non regionali una certificazione/accreditamento triennale rilasciata da ANAC e l’inserimento nell’elenco del MEF relativamente all’aggregazione degli acquisti per lavori, forniture e servizi. Se questi ultimi soggetti non fossero qualificati di diritto, si verrebbe a creare una sorta di “doppia qualificazione”.
Comma 3 - Proposta emendativa: <i>La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione al complesso o ad uno o più dei seguenti ambiti:</i> <i>a) capacità di programmazione e progettazione;</i> <i>b) capacità di affidamento;</i> <i>c) capacità di verifica gestione dell’esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.</i>	MOTIVAZIONE È necessario prevedere che il sistema di qualificazione debba avere ad oggetto il complesso delle attività oppure le singole fasi della procedura di acquisizione di lavori beni e servizi. Tale modifica consente così di superare il problema della qualificazione unitaria e permette alla SA di qualificarsi anche per singole fasi. È necessario procedere all’eliminazione dal sistema di qualificazione dell’ambito “programmazione”, perché questa è propria e di competenza di ogni amministrazione. Con riferimento all’ambito dell’esecuzione, la proposta di sostituzione del termine “verifica” con il termine “gestione” è volta ad individuare l’intera fase esecutiva del contratto e non solo la fase di verifica. Conseguentemente, dall’ambito della gestione dell’esecuzione dovrà essere eliminato il controllo dell’intera procedura.
Art. 47 - Consorzi stabili	OSSERVAZIONI AL COMMA 2 Si osserva che nei consorzi stabili per servizi e forniture non è necessaria - in caso di utilizzo in avvalimento dei requisiti di un consorziato non esecutore - la presentazione del contratto di avvalimento di cui all’art. 89. Il contratto di consorzio, nei servizi e forniture, già unisce i consorziati. La richiesta del contratto di avvalimento, in tal caso, comporta un mero aggravio della procedura, sia per la Stazione Appaltante che per l’operatore economico.

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Art. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi	
Comma 1 - Proposta emendativa: <i>Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'appalto, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.</i>	MOTIVAZIONE La modifica è tesa a specificare che nei casi di “cambio appalto” le clausole sociali trovano applicazione al personale già impiegato nell'appalto.
Art. 51 - Suddivisione in lotti	
Comma 1 bis - Proposta emendativa 1 bis <i>I soggetti aggregatori, applicano quanto previsto dal comma 1, compatibilmente con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi come previsto dalla normativa vigente.</i>	MOTIVAZIONE Con l'emendamento proposto si intende temperare due contrapposti obiettivi: da un lato, quello di garantire la partecipazione delle MPMI alle gare, con conseguente suddivisione in lotti di importo limitato, e, dall'altro, quello di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e l'aggregazione delle gare. Pur non escludendo in radice la suddivisione in lotti, nella attività dei soggetti aggregatori l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica è chiaramente prevalente (le esigenze di <i>spending review</i> in questo caso sono imposte a livello normativo) rispetto a quello della partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese. Peraltro, la partecipazione delle MPMI non è pregiudicata, perché è comunque possibile temperare l'obiettivo di razionalizzazione con quello di partecipazione, prevedendo requisiti che finiscono per rientrare in quelli propri anche delle PMI ed altresì delle microimprese, attraverso gli istituti dell'avvalimento e del RTI.
Art. 59 - Appalto integrato	OSSERVAZIONI AL COMMA 1 E 1 BIS

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	In ordine all’art. 59, dal dibattito in corso, emerge che l’utilizzo dell’appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Si ritiene che sia necessario temperare l’utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e aumento della spesa pubblica. A tal fine è opportuno che l’utilizzo dell’appalto integrato sia circoscritto alle seguenti condizioni: – l’affidamento dovrebbe avvenire sulla base del progetto definitivo elaborato dall’amministrazione; – dovrebbe essere affidato con il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; – si dovrebbe vietare all’operatore economico la presentazione di riserve sul progetto esecutivo redatto dallo stesso; – il divieto alle riserve dovrà essere contenuto nel bando e nel contratto quale condizione risolutiva espressa.
--	--

Art. 73 - Pubblicazione a livello nazionale	
Comma 4 - Proposta Emendativa 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati sulla piattaforma istituita ai sensi dell’art. 29 comma 2 senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con il decreto di cui all’art. 29 comma 2 bis il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto, individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della	MOTIVAZIONE La disposizione in esame deve essere coordinata con le modifiche proposte al comma 2 e 2bis dell’art 29 sopra evidenziate ed alle modifiche di cui al comma 5 dell’articolo in esame di cui sotto. Inoltre, la modifica di eliminare il ricorso alla pubblicazione anche sui quotidiani maggiormente rappresentativi comporta oltre ad una semplificazione dell’attività della SA anche un evidente risparmio di risorse pubbliche, sul punto si veda la relazione tecnica alla <i>Spending Review</i> di cui al D.L. 98/2011, che aveva previsto un risparmio di circa 70 ml di euro annui a carico delle amministrazioni.

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.	
Comma 5 - Proposta Emendativa 5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC istituita ai sensi dell'art.29 comma 2.	MOTIVAZIONE Cfr art. 29 comma 2 e art. 73 comma 4

Art. 77 - Commissione giudicatrice	
Comma 1 - Proposta Emendativa 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla sola qualità , la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.	MOTIVAZIONE È necessario reintrodurre al comma 1 quanto abrogato dal correttivo.
Comma 3 - Proposta emendativa 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano	MOTIVAZIONE Per una maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse. La previsione in esame se non modificata, comporterebbe anche elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti. Più precisamente, si prevede un notevole incremento dei costi per le SA in ragione dei compensi da liquidare ai commissari esterni, visto le relative tabelle dei compensi. Ad esempio, da una prima analisi i costi aggiuntivi

servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare alcuni tutti i commissari fra il personale della stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi art. 58 la stazione appaltante può non presentano particolare complessità, nominare alcuni tutti i commissari fra i componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte interamente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto. Tali disposizioni si applicano anche alle centrali regionali di committenza e ai soggetti aggregatori i quali possono nominare i commissari interni anche fra il personale delle stazioni appaltanti per cui operano.	per i soli soggetti aggregatori regionali sono stati stimati per una cifra compresa tra 50 mila euro ed 80 mila euro circa, per lavori compresi fra 1 milione e 5 milioni di euro (tale valore è stato stimato in riferimento ad una commissione composta tra 3 e 5 membri). Le centrali regionali ed i soggetti aggregatori si avvalgono già per statuto o disposizioni normative di commissari esterni alla propria organizzazione. Questi sono scelti di norma su platee ampie, spesso su scala regionale. Tale architettura organizzativa assicura già la segregazione dei momenti decisionali e la neutralità degli interessi che l'istituzione dell'albo intende perseguire. Si propone, pertanto, di suddividere la scelta dei membri delle commissioni di gara in base alla natura dell'appalto differenziandola a seconda dei casi: per i servizi e forniture e per lavori. Per forniture e servizi si ritiene utile procedere secondo le seguenti modalità: a) superiori alla soglia comunitaria i commissari di gara compreso il presidente potranno essere tutti interni all'amministrazione di appartenenza; b) per i servizi e le forniture superiori alla soglia comunitaria i membri della commissione saranno tutti esterni ed estratti a sorte dall'albo ANAC. Per i lavori, si propone di procedere secondo la seguente suddivisione: a) fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente; b) da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il presidente sarà estratto a sorte dall'albo ANAC ed esterno all'amministrazione; c) sopra soglia i componenti della commissione dovranno essere tutti esteri. Per lavori, servizi e forniture gestiti da centrali di committenza regionali e soggetti aggregatori i membri potranno essere interni quando tali soggetti siano tenuti, secondo la normativa vigente o per disposizioni organizzative, ad avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni. Tale personale è quindi equiparato al personale interno.
---	--

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	Per quanto riguarda i membri interni, sia per lavori che per servizi e forniture, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo ANAC, anche se è consigliabile la comunicazione dei membri all'Autorità. La nomina è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate con proprio atto di indirizzo. Si suggerisce, inoltre, per tutte le procedure di importo superiore alle soglie svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione di individuare il solo Presidente di commissione dall'albo Anac. La normativa relativa alla nomina dei commissari ed in particolare dei presidenti delle commissioni di gara deve altresì essere coordinata con le previsioni del TUEL. Si segnala la necessità di intervenire con l'abrogazione della previsione di cui all'art. 107 comma 3 lett. a del D.lgs 267/2000 il quale prevede che: <i>“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”</i>, e ciò al fine di non creare confusione nelle attività di nomina dei presidenti da parte delle stazioni appaltanti e per dirimere le questioni interpretative sul tema.
Art. 80 - Motivi di esclusione	
Comma 1 - Proposta emendativa <i>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:...</i>	MOTIVAZIONE Tale emendamento deve essere coordinato con quanto proposto all'art 105 al quale si rinvia.
	OSSERVAZIONI AL COMMA 3 Al fine di semplificare i controlli e nell'ottica di una maggiore aderenza della norma in esame con la Direttiva Comunitaria 2014/24 UE è necessario chiarire quali soggetti sono sottoposti a controllo da parte

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	della SA e precisare che per socio di maggioranza sottoposto a controllo si intende la persona fisica, così come è opportuno circoscrivere l'assenza dei motivi di esclusione per le società di capitali ai soli soggetti appratenti al CdA o al consiglio Direttivo munito di poteri di rappresentanza nonché agli organi di controllo e vigilanza incluso l'institore ad esclusione dei procuratori generali.
--	---

Art. 83 - Soccorso istruttorio	OSSERVAZIONI Si propone di estendere l'istituto del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali.
--------------------------------	---

Art. 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici	
Comma 1 - Proposta emendativa <i>Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, comprese le singole categorie scorporabili di questi anche se singolarmente di importo inferiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.</i>	MOTIVAZIONE L'inserimento dell'inciso richiesto assolve alla necessità di chiarezza normativa in materia di qualificazione di appalti di “lavori pubblici” di importo pari o superiore ad € 150.000,00. In merito si specifica che la norma vigente (art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), utilizzando la locuzione “di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”, sembrerebbe prescrivere che, in caso di appalti complessivi di importo superiore ad € 150.000,00, seppur costituiti da “lavorazioni” o meglio “categorie” di importo inferiore ad € 150.000,00, debbano sottostare al regime di qualificazione basato sul possesso dell'attestazione SOA. In realtà, dal vecchio al nuovo Codice, sono rimaste transitoriamente in vita delle disposizioni contenute nel DPR 207/2010 e s.m.i. (precisamente l'art. 92 comma 7) che sembrerebbero permettere di assoggettare ad un regime diverso i “lavori pubblici” di importo pari o superiore ad € 150.000,00 nel

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	caso all’interno di essi vi siano lavorazioni (o meglio categorie) di importo inferiore ad € 150.000,00 per le quali la qualificazione potrebbe così assoggettarsi al regime di qualificazione di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e s.m.i.. Inoltre, in tale disposizione, l’art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 e s.m.i., sono richiamate delle norme del D.Lgs. 163/2006 ormai abrogato oltre a valori % non corrispondenti alla vigente normativa (si parla di 15% quando oggi la norma vigente prevede il 10%) contribuendo così ad una confusione generale con un altissimo pericolo di contenzioso in fase di gara. Quindi, in buona sostanza, paradossalmente un “lavoro pubblico” di milioni di euro potrebbe essere spacchettato artificiosamente in tante categorie scorporabili ciascuna di importo inferiore ad € 150.000,00 onde eludere il sistema di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un grave rischio soprattutto in termini di qualità del prodotto finale. Se così fosse, è facilmente intuibile che in questo modo si darebbe anche modo di approfittare dell’incertezza normativa alle organizzazioni criminali di qualsiasi genere ed in generale al sistema corruttivo. Questo pericolo è maggiormente sentito per tutte le categorie cosiddette “superspecializzate” di cui al decreto MIT n. 248 dd. 10.11.2016 che, all’art. 1 comma 2, pone addirittura un divieto di avvalimento qualora queste siano di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (ovvero, se vogliamo rapportarlo con gli stessi termini all’art. 84, al “lavoro pubblico”). Quindi, in buona sostanza, si inseriscono divieti per garantire una buona qualità di esecuzione da parte di soggetti adeguatamente qualificati salvo poi lasciar aperta la strada alla partecipazione senza adeguata qualificazione. Con riguardo, inoltre, alla categorie superspecializzate è da notare che all’art. 3 comma 1 del DM MIT n. 248/2016 si legge “I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di
--	---

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti.” quindi, senza alcun limite di importo, si sottopongono automaticamente le superspecializzate al regime di cui al predetto art. 84 ed è evidente che detti requisiti si possano efficacemente comprovare solo con il possesso dell’attestazione SOA. Pertanto, è assolutamente importante risolvere questa incertezza considerato che, tutto il sistema di qualificazione SOA messo in piedi, risulta oggi eludibile e inefficace rispetto alle finalità con le quali è sorto.
Art. 94 - Principi generali in materia di selezione	
Comma 2 bis - Proposta emendativa: <i>2 bis, Quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa relativa all’assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica, anche a campione, della documentazione relativa all’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</i> <i>Nel caso di applicazione dell’articolo 97 comma 8, la stazione appaltante sulla base dell’esito della verifica di cui ai precedenti periodi, procede a ricalcolare la soglia di anomalia.</i>	MOTIVAZIONE Per semplificare le procedure di selezione del contraente, specialmente quelle gestite con strumenti telematici, appare necessario introdurre un comma 2 bis che preveda la possibilità per la SA di esaminare le offerte economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’art. 80. Tale possibilità è, peraltro, prevista all’art. 56. della direttiva comunitaria 2014/24/UE.
Art. 95 - Criteri di aggiudicazione	
Comma 4 - Proposta emendativa 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;	MOTIVAZIONE Si propone di elevare l’importo per l’utilizzazione del criterio del solo prezzo, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento a fronte dell’obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva. Con tale emendamento si supera anche la

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	problematica interpretativa verificatasi nel caso di svolgimento delle procedure ordinarie.
Comma 10 - Proposta emendativa <i>10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture con posa in opera e dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), in caso di mancata indicazione le stazioni appaltanti procedono ai sensi dell’art. 83 comma 9 a richiederne l’indicazione. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d).</i>	MOTIVAZIONE È utile permettere il soccorso istruttorio anche se gli operatori economici non hanno indicato separatamente i costi della manodopera e i costi aziendali. È necessario, inoltre, precisare che la verifica del costo della manodopera deve essere effettuata solo nel caso in cui l’operatore sia tenuto ad indicare tali costi ai sensi dell’art. 95 comma 10 bis. Nelle altre ipotesi, tale verifica avverrà nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta da effettuarsi in presenza delle ipotesi previste dall’art. 97.
Comma 10 bis - Proposta emendativa <i>“La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento</i>	MOTIVAZIONE La predeterminazione del punteggio da attribuire alla valutazione tecnica 70 punti non risulta applicabile in assoluto per qualunque prestazione di forniture, servizi e lavori. Si propone, quindi, di attribuire alla discrezionalità della S.A la possibilità di stabilire l’incidenza percentuale da attribuire alla qualità, ovvero il tetto massimo del punteggio economico. Invero, il tetto massimo da attribuire al punteggio economico dovrà comunque essere inferiore rispetto a quello attribuito alla qualità per evitare che l’appalto sia aggiudicato in base in concreto mediante l’applicazione del criterio del minor prezzo.

Art. 97 - Offerte anormalmente basse	
Comma 2 lett. b - Proposta emendativa <i>Lett. b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior</i>	MOTIVAZIONI In merito al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs 50/2016, oggetto di esame, appare opportuno definire dettagliatamente le modalità di calcolo sviluppate per la

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

<i>ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, al netto del c.d. taglio delle ali, è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra*;</i>	determinazione della soglia di anomalia, uniformando le stesse all'interpretazione resa dal Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria con sentenza n.13 del 30/08/2018, al fine di dirimere le innumerevoli controversie insorte ed insorgende.
--	---

Art. 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti	
Comma 3 lett. d - Proposta emendativa <i>Lett. d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo possono nominare un Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.</i>	MOTIVAZIONE In merito al comma in esame appare opportuno procedere ad una semplificazione normativa al fine di evitare possibili conflitti di competenza e di funzione tra il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In particolare, non risulta conforme alla normativa di settore riconoscere al direttore operativo, sottoposto del direttore lavori, la qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non sia in possesso dei requisiti previsti dalla “normativa vigente”. Per come già rilevato dal Consiglio di Stato nel parere n. 360/2018 del 12.2.2018 sul DM “<i>Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione</i>”, non appare coerente con il sistema della normativa in materia di sicurezza la deroga prevista dal comma 4 lett d dell’art. 101 relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il supremo consesso amministrativo infatti sul punto ha rilevato che: “<i>in base al citato testo unico di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in particolare ai sensi dell’art. 92) e che vanno pertanto evitate <u>previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie</u> rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore</i>”. Appare, quindi, evidente che il direttore operativo non possa svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione atteso che i due soggetti hanno funzioni e compiti diversi e hanno altresì pari grado.

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	Si suggerisce pertanto di espungere dal comma in esame la possibilità di affidare al direttore operativo le funzioni di coordinatore per la sicurezza.
Comma 4 lett. a - Proposta emendativa: 4)...Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;	MOTIVAZIONE Altra problematica attinente alla fase di esecuzione e di controllo posta in essere dal direttore dei lavori in fase di verifica delle lavorazioni o parti di esse è quella relativa alla “denuncia dei calcoli delle strutture”, che in base alla normativa in esame può, ai sensi della lettera a del comma 4 dell’articolo in commento, essere delegata dal direttore lavori ad un direttore operativo. Ebbene, è opportuno eliminare tale facoltà di delega poiché la denuncia dei calcoli delle strutture è onere della SA e non può essere delegata all’esecutore e di conseguenza al direttore operativo che andrebbe ad effettuare una verifica sull’attività della SA. Si propone quindi l’abrogazione della previsione normativa in esame. La denuncia del calcolo delle strutture pertanto, così come nell’edilizia privata dovrà essere di competenza esclusiva del committente ai sensi del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integr.
Art. 103 - Garanzie definitive	
Comma 11 - Proposta emendativa 11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché. Inoltre tale facoltà può essere esercitata per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati; in tali casi l'esonero dalla prestazione della garanzia deve	MOTIVAZIONE Al comma 11 appare necessario riformulare la disposizione per precisare che in caso di affidamento diretto, la facoltà di non richiedere la costituzione della cauzione definitiva non è subordinata ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione considerato che nella fattispecie il prezzo è concordato mediante trattativa diretta

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.	
Art. 105 - Subappalto	OSSERVAZIONI AL COMMA 1 Si assiste ad un uso distorto del subappalto soprattutto nel settore dei lavori pubblici, in quanto viene aggirato il limite al suddetto istituto mediante l'utilizzo di altre pratiche elusive quali quelle del distacco della manodopera. Anche per tale motivo ed in un'ottica di maggiore trasparenza e controllo della fase esecutiva dell'appalto è utile riformulare e rideterminare la nozione di subappalto e distinguerla nettamente da quella del subcontratto che deve essere limitata.
Comma 6 - Proposta emendativa: 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti di lavori di sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della aggiudicazione efficace stipula del contratto stesso, nei casi in cui l'appaltatore abbia indicato, in mancanza di qualificazione obbligatoria di voler ricorrere ad un subappalto; per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.	MOTIVAZIONE I primi due anni di attuazione del codice hanno rilevato ingenti problematiche nella gestione della terna dei subappaltatori sia per gli operatori economici che per le attività di verifica e controllo delle SA. L'applicazione pratica dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori ha presentato molteplici criticità anche perché l'obbligo non è stato accompagnato da una disciplina attuativa di dettaglio. Si tratta, anzitutto, di un onere procedurale gravoso: molto spesso risulta difficile individuare la terna dei possibili subappaltatori già in sede di offerta e, inoltre, l'indicazione della terna comporta ulteriori oneri in fase di controllo con le connesse conseguenze in caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 80. Pertanto, è necessario rimodulare il comma 6 dell'art. 105 eliminando il riferimento alla terna dei subappaltatori Si ritiene, invece, necessario dettare una disciplina per i subappalti obbligatori negli appalti di lavori, ossia nelle ipotesi in cui l'operatore per mancanza di qualificazione partecipi alla gara qualificandosi sulla categoria prevalente. In tal caso, prima dell'aggiudicazione l'operatore economico dovrà indicare il subappaltatore e relativamente allo stesso saranno effettuate le verifiche di cui all'art. 80. Con tale previsione si disciplina quindi il momento in cui l'operatore economico aggiudicatario deve indicare il subappaltatore e il momento in cui vengono effettuati i

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

	controlli sul subappaltatore al fine di verificare prima dell’aggiudicazione efficace e della stipula del contratto che l’operatore economico sia in grado di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.
--	---

Art 106 - Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia	
Comma 4 bis e 4 ter - Proposta emendativa 4. bis <i>Qualora durante l'esecuzione dell'appalto ricorra un'ipotesi di modifica di cui al comma 1 lett. c) e di cui al comma 2, l'appaltatore è tenuto, entro il limite del 20 per cento dell'importo del contratto, ad eseguire la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario salva l'eventuale determinazione di nuovi prezzi e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.</i> <i>Se la modifica, supera il limite del 20% l'appaltatore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a quali condizioni e non può fare ricorso alla risoluzione del contratto medesimo.</i> 4. ter <i>Le modifiche di cui al comma 1 lett. c) sono definite con atto di sottomissione laddove l'importo delle stesse sia contenuto entro il 20% dell'importo del contratto e con atto aggiuntivo laddove l'importo delle stesse superi tale limite; si procede con atto di sottomissione anche nei casi di modifica di cui al comma 2. Le modifiche di cui al comma 1 lett. b) sono definite con atto aggiuntivo al contratto.</i>	MOTIVAZIONE Si ritiene necessario disciplinare le modalità per la definizione delle modifiche sia per l'ipotesi delle varianti in corso di contratto di cui all'art. 106 comma 1 lett. c), sia per le ipotesi di modifiche previste dall'art. 106 comma 2, prevedendo una disciplina che ricalca la precedente contenuta nel DPR 207/2010. Tale modifica ha la finalità di chiarire il differente ambito di applicazione tra le modifiche del comma 1 e la previsione del comma 12 che configura una ipotesi di aumento della prestazione, autonoma e sganciata dai presupposti previsti dal comma 1 rispetto alla quale si assiste a difficoltà interpretative

Art 113 - Incentivi alle funzioni tecniche	
Comma 2 - Proposta emendativa 2. <i>A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione di cui all'art.21 del presente codice della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, per le attività di progettazione, verifica progettuale</i>	MOTIVAZIONE Ai fini dell'applicazione dell'istituto si propone una integrazione delle funzioni incentivabili e una migliore indicazione delle stesse.

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

<i>di cui all’ art.26, di predisposizione, controllo, svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP , dei commissari di gara interni alle amministrazioni, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione, di coordinatore della sicurezza di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti...</i>	
Comma 5 - Proposta emendativa <i>Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</i> <i>In ogni caso, le Regioni possono definire criteri e modalità di finanziamento del fondo di cui al comma 2 in ragione del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi.</i>	MOTIVAZIONE I soggetti aggregatori, istituiti ai sensi del Dl. 66/2014, svolgono la propria attività principalmente attraverso la stipula di convenzioni e accordi quadro in favore di un gran numero di Amministrazioni, con risparmi per tutto il sistema degli acquisti di beni e servizi. Il meccanismo di convenzioni/accordi quadro prevede però che le Amministrazioni deliberino la propria adesione (i.e. “contratto”) <u>successivamente alla stipula da parte dei Soggetti Aggregatori</u>, rendendo l’applicazione del comma 5 per questi ultimi molto complessa e onerosa. Ne deriva, pertanto, che coloro che rendono più efficiente la spesa non possano essere beneficiari, nei casi previsti, delle risorse incentivanti. Si rende pertanto necessario esplicitare che il finanziamento del fondo può essere a carico dello stesso soggetto aggregatore (e quindi dall’Ente da cui esso dipende) in modo da rendere più efficiente le modalità di corresponsione degli incentivi, lasciando inalterata la possibilità per il soggetto aggregatore o per l’ente che lo controlla di definire modalità e termini per il ribaltamento di tali oneri sulle Amministrazioni che aderiscono alle iniziative.
Art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento	
Comma 27 opties - Proposta emendativa <i>Con riferimento all’art 29 comma 2 bis nelle more dell’adozione del DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le amministrazioni sono</i>	MOTIVAZIONE Cfr. art.29 comma 2bis

REVISIONE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

<i>tenute a pubblicare sul profilo del committente nonché a comunicarne gli estremi alla piattaforma MIT degli atti previsti dal D.lgs. 33/2013.</i>	
--	--